

## ***Comitato Piccola Industria***

# **REGOLAMENTO**

**Approvato dall'Assemblea Piccola Industria  
e ratificato dal Consiglio Generale dell'Associazione**

**24 febbraio 2016**

# Indice

Art. 1 - Costituzione, perimetro e attività .....	2
Art. 2 – Organi.....	2
Art. 3 – Assemblea .....	3
Art. 4 - Consiglio Direttivo .....	3
Art. 5 - Presidente .....	4
Art. 6 - Vice Presidenti.....	5
Art. 7 - Presidenti PI delle Aree territoriali.....	5
Art. 8 – Cariche associative.....	6
Art. 9 – Norme generali.....	9
NORMA TRANSITORIA.....	9

## **Art. 1 - Costituzione, perimetro e attività**

In coerenza con la composizione e le competenze degli Organi nazionali di Confindustria e gli Organi istituzionali di Unindustria, è costituito il Comitato Piccola Industria, sede organizzativa di tutela specifica degli interessi e dei valori delle imprese di minori dimensioni.

Il Comitato raggruppa tutte le imprese associate ad Unindustria assumendo a riferimento i parametri europei. Il possesso dei requisiti per l'appartenenza al perimetro Piccola Industria è comprovato mediante autocertificazione dell'impresa associata.

Il Comitato promuove in modo unitario l'esame dei problemi specificamente interessanti la Piccola Industria e la formulazione di pareri e proposte agli Organi dell'Associazione sui temi generali riguardanti l'imprenditoria. In particolare, il Comitato Piccola Industria:

- integra la rappresentanza e analizza l'evoluzione degli interessi delle imprese associate che rientrano nella soglia dimensionale identificata dall'Associazione;
- definisce programmi di sviluppo associativo;
- monitora i bisogni di rappresentanza delle imprese di minori dimensioni nelle specifiche realtà locali, anche con attenzione a filiere e reti d'impresa;
- favorisce un proficuo flusso di informazioni fra l'attività centrale e quella territoriale.

## **Art. 2 – Organi**

Il Comitato Piccola Industria si compone dei seguenti Organi:

- a. l'Assemblea;
- b. il Consiglio Direttivo;
- c. il Presidente;
- d. i Vice Presidenti;
- e. i Presidenti Piccola Industria delle Aree territoriali.

La composizione degli Organi ai vari livelli deve assicurare adeguata rappresentanza delle diverse Aree territoriali in cui è composta la circoscrizione regionale dell'Associazione, con attenzione a dimensione aziendale e settori.

Per lo svolgimento delle attività, il Comitato si avvale del personale degli Uffici dell'Associazione.

Il Presidente dell'Associazione, il Direttore Generale e/o suoi delegati hanno facoltà di partecipare alle riunioni.

Delle riunioni di Assemblea e Consiglio Direttivo viene redatto un resoconto, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

### **Art. 3 - Assemblea**

L'Assemblea del Comitato è composta dal totale delle imprese associate all'Associazione in base alla definizione di cui all'art. 1, in regola con gli obblighi statutari e con il versamento dei contributi associativi.

Le imprese associate che autocertifichino la propria appartenenza al perimetro Piccola Industria intervengono in Assemblea direttamente - attraverso propri rappresentanti anche non in possesso dei requisiti di responsabilità aziendale di grado rilevante necessari per l'accesso alle cariche direttive - o per delega conferita ad altra impresa PI associata in regola, nel limite massimo inderogabile di una per ogni azienda iscritta.

Le imprese non in regola con gli obblighi di natura contributiva possono partecipare all'Assemblea, ma senza diritto di voto per sé o per delega di altra impresa, anche se la delegante è regolarmente iscritta, e senza possibilità di intervento nella discussione. Le imprese per le quali siano in corso gli effetti di provvedimenti disciplinari di sospensione del rapporto associativo non possono partecipare all'Assemblea e non possono ricevere delega.

L'Assemblea:

- elegge, negli anni pari alla sua scadenza quadriennale, il Presidente e la Squadra, approvandone il programma di attività;
- elegge 14 componenti il Consiglio Direttivo;
- approva il Regolamento del Comitato e le sue eventuali modificazioni, da sottoporre a ratifica del Consiglio Generale dell'Associazione;
- delibera su ogni altro argomento ad essa sottoposto dal Consiglio Direttivo, dal Presidente PI, dal Presidente dell'Associazione o anche dai Soci.

Per la validità dell'Assemblea e delle relative delibere, nonché per le altre modalità del suo funzionamento si rinvia a quanto disposto per l'Assemblea dell'Associazione.

### **Art. 4 - Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è l'Organo di indirizzo strategico e di conduzione operativa dell'attività del Comitato Piccola Industria.

Fanno parte del Consiglio Direttivo:

- il Presidente;
- fino a 2 Vice Presidenti;
- i Presidenti PI delle Aree territoriali;
- l'eventuale Vicario di Roma;
- i 14 Componenti elettivi;

- fino a 3 Componenti nominati dal Presidente;
- l'ultimo ex Presidente.

Partecipano al Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, i Rappresentanti PI nominati dalla Componente negli Organi PI confederali e nel Consiglio Generale Unindustria.

I 14 Componenti eletti dall'Assemblea durano in carica un quadriennio e sono rieleggibili solo per un ulteriore quadriennio.

I Componenti nominati scadono con il Presidente che li ha indicati.

Durante il quadriennio di carica, dovendo integrare o, per qualsiasi motivo, venendo a mancare uno o più Componenti elettivi, il Consiglio Direttivo - su proposta del Presidente - delibera la nomina per cooptazione del/i membro/i da integrare o sostituire.

Il mandato dei Componenti elettivi così nominati termina con la scadenza quadriennale del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni trimestre, ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente, o lo richieda un terzo dei suoi membri.

Il Consiglio Direttivo è convocato da chi lo presiede, con comunicazione inviata per posta elettronica almeno dieci giorni prima della riunione, con l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora e la puntuale elencazione degli argomenti all'ordine del giorno.

In caso di urgenza, può essere convocato almeno tre giorni lavorativi prima dell'adunanza e l'avviso di convocazione deve riportare espressamente i motivi dell'urgenza.

Il Consiglio Direttivo:

- delibera sull'ammissibilità delle candidature a Presidente e Componente elettivo, nonché sulla sussistenza dei requisiti relativi alla proposta concernente i Presidenti PI delle Aree territoriali;
- ratifica la nomina biennale dei 16 Rappresentanti PI nel Consiglio Generale dell'Associazione, secondo la proposta del Presidente;
- ratifica ogni altra proposta di nomina del Presidente negli Organi PI confederali;
- ratifica la eventuale nomina di Vice Presidenti e la sostituzione di Presidenti PI delle Aree territoriali;
- coadiuva il Presidente nello sviluppo dei progetti e nel raggiungimento degli obiettivi fissati nel programma di attività;
- delibera le proposte di modifica del Regolamento, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Per la validità del Consiglio Direttivo, delle relative delibere, nonché per le altre modalità di funzionamento e voto si rinvia a quanto previsto per il Consiglio Generale dell'Associazione.

## **Art. 5 - Presidente**

Il Presidente è eletto dall'Assemblea degli anni pari alla sua scadenza quadriennale, è di diritto Vice Presidente Unindustria e non è rieleggibile.

Il Presidente:

- convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo del Comitato Piccola Industria;
- può nominare fino a 3 componenti in seno al Consiglio Direttivo;
- nomina i 16 Rappresentanti PI in Consiglio Generale, comprensivi dell'ultimo Ex Presidente, scegliendoli in modo di assicurare l'adeguata rappresentanza delle diverse Aree territoriali;
- nomina i Rappresentanti negli Organi PI confederali;
- può nominare fino a 2 Vice Presidenti;
- provvede alla eventuale sostituzione dei Vice Presidenti e dei Presidenti PI delle Aree territoriali, in caso di dimissioni, decadenza o altro impedimento;
- dà esecuzione alle delibere dell'Assemblea e alle decisioni del Consiglio Direttivo;
- può conferire deleghe ai Componenti il Consiglio Direttivo per l'approfondimento di temi di interesse per le piccole imprese, anche costituendo Commissioni e Gruppi di lavoro.

Le nomine sono soggette alla ratifica del Consiglio Direttivo.

In caso di impedimento o assenza, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente più anziano di età o, in assenza di questi, dal più anziano dei Presidenti PI delle Aree territoriali o, ancora, in assenza di questi, dal Presidente dell'Associazione.

Venendo a mancare il Presidente per motivi diversi dalla scadenza naturale del mandato, chi lo sostituisce deve convocare l'Assemblea per il rinnovo del Presidente nel più breve tempo possibile.

Il Presidente del Comitato Piccola Industria è Presidente di diritto Piccola Industria dell'Area territoriale di Roma per la quale può nominare un Vicario che lo coadiuvi.

#### **Art. 6 - Vice Presidenti**

Nell'espletamento del proprio mandato, il Presidente può avvalersi di un massimo di 2 Vice Presidenti, i quali vanno a comporre la squadra di Presidenza, durano in carica fino a un quadriennio e scadono nell'Assemblea elettiva di fine mandato del Presidente, sono rieleggibili per non più di un ulteriore mandato.

La loro nomina è facoltà del Presidente e può avvenire in occasione dell'Assemblea elettiva dello stesso oppure, successivamente, in Consiglio Direttivo.

I Vice Presidenti possono assumere deleghe ed assolvere funzioni proprie del Presidente, su sua indicazione.

Nel caso in cui uno o più Vice Presidenti vengano a mancare per qualsiasi motivo, il Presidente può effettuare la sostituzione con ratifica della nomina in Consiglio Direttivo.

#### **Art. 7 - Presidenti PI delle Aree territoriali**

I Presidenti PI delle Aree territoriali compongono la Squadra di Presidenza indicata dal candidato a Presidente, sono eletti e scadono in occasione delle Assemblee elettive, durano in carica un quadriennio e sono rieleggibili per non più di un ulteriore mandato.

I Presidenti PI delle Aree territoriali – presso ciascuna Area di appartenenza – possono essere destinatari di specifiche deleghe. Essi entrano a far parte dei relativi Comitati PI territoriali e sono responsabili della conduzione degli stessi.

I Comitati PI territoriali sono finalizzati all'attuazione del programma di Presidenza attraverso azioni di animazione, progettualità e proposta sul territorio.

Inoltre, durante la procedura di rinnovo della Presidenza, esercitano un ruolo di indirizzo ai fini di condividere con il candidato a Presidente le linee programmatiche in corso di definizione e suggerire gli eventuali nominativi di coloro che lo stesso potrebbe proporre alla carica di Presidenti PI territoriali. Sono Organismi formati da:

- uno o più Componenti elettivi di Consiglio Direttivo provenienti da quel territorio;
- un massimo di 10 Componenti nominati dal Presidente PI su proposta del Presidente PI della relativa Area territoriale;
- l'ultimo Ex Presidente PI di quell'Area.

Nel caso in cui uno o più Presidenti PI delle Aree territoriali vengano a mancare per qualsiasi motivo, il Presidente sottopone al Consiglio Direttivo la loro nomina.

#### **Art. 8 – Cariche associative**

Per l'assunzione e il mantenimento delle cariche associative si rinvia a quanto previsto nello Statuto dell'Associazione e nel relativo Regolamento di attuazione.

Le disposizioni sulla decadenza dalle cariche associative – per inerzia, assenze reiterate, gravi motivi, perdita dei requisiti personali e aziendali, sospensione, morosità o dimissioni dell'azienda - come previste nella normativa dell'Associazione, si estendono anche alla Piccola Industria.

La decadenza d'ufficio - operata in caso di assenza alle riunioni statutarie di uno stesso Organo/Organismo per quattro volte consecutive o a più della metà delle riunioni indette in un anno di mandato, salvo il caso di assenza certificata per prolungata malattia - riguarda le seguenti cariche: Presidente, Vice Presidenti, Presidenti PI delle Aree territoriali, Componenti elettivi, Nominati dal Presidente, Rappresentanti PI in Consiglio Generale; Componenti nominati nei Comitati PI territoriali.

La decadenza viene constatata nella prima riunione successiva utile rispetto al periodo preso in esame e si riflette anche sulla carica principale o sulle derivate.

Ai fini della procedura di rinnovo della Presidenza, almeno 60 giorni prima della data fissata per l'Assemblea elettiva, il Presidente invia la comunicazione di apertura dei termini per le candidature a Presidente e a Componente elettivo di Consiglio Direttivo, unitamente alla convocazione della riunione.

Dall'apertura di detti termini, dovranno pervenire:

- nei 10 giorni successivi, le candidature per la carica di Presidente ed, entro i 30 giorni successivi a questa scadenza, il programma di Presidenza coerente con le linee di indirizzo generale dell'Associazione e la proposta concernente eventuali Vice Presidenti e i Presidenti PI delle Aree territoriali. Questi ultimi sono tenuti ad attestare la sussistenza dei requisiti e l'adesione a un candidato a Presidente mediante apposita scheda di certificazione;
- nei 35 giorni successivi, le candidature a Componente elettivo di Consiglio Direttivo.

Chi si candida o è chiamato a ricoprire una carica associativa è tenuto all'osservanza degli obblighi statutari e al pagamento dei contributi associativi anche dell'anno in corso secondo i termini indicati nella delibera contributiva.

La mancata regolarizzazione della posizione contributiva entro il termine di presentazione della candidatura è causa di decadenza d'ufficio della medesima.

Chi si candida alla carica di Presidente deve aver esercitato la rappresentanza di un'azienda associata da almeno due anni; aver ricoperto almeno un altro incarico in Associazione o nel Sistema confederale; al momento della candidatura, la propria azienda di appartenenza essere iscritta all'Associazione da almeno un anno e avere il completo inquadramento.

Chi si candida a Presidente non potrà contemporaneamente candidarsi anche alla carica di Componente elettivo di Consiglio Direttivo.

Al fine di garantire la rappresentatività di tutti i territori, ogni Area territoriale deve essere rappresentata da almeno un Componente elettivo.

Ciascun candidato alla carica di Presidente, avente i requisiti sopra indicati, una volta scaduto il termine di presentazione della candidatura, è tenuto a recarsi presso ciascuna Area territoriale per ascoltare le indicazioni del Comitato PI territoriale al fine di individuare la propria proposta relativa al Presidente PI di Area territoriale che andrà a completare la sua Squadra di Presidenza.

Con tale finalità, tra l'11° e il 35° giorno successivo all'apertura dei termini di candidatura alle cariche associative, ogni Comitato PI di Area territoriale è convocato in forma allargata per incontrare il/i candidato/i a Presidente con l'obiettivo di condividere le linee programmatiche in corso di definizione e suggerire l'eventuale Presidente PI di Area territoriale che potrebbe essere inserito nella Squadra di Presidenza.

Coloro che sono proposti alla carica di Presidente PI di Area territoriale devono aver ricoperto almeno un altro incarico in Associazione o nel Sistema confederale e la loro azienda di appartenenza risultare iscritta all'Associazione da almeno un anno. Costoro, entro il 40° giorno successivo all'apertura dei termini di candidatura alle cariche associative, devono formalizzare la propria accettazione.

Entro il termine di 40 giorni dall'apertura delle candidature alle cariche associative, i candidati a Presidente PI devono presentare il programma di Presidenza coerente con le linee di indirizzo generale dell'Associazione e la proposta concernente eventuali Vice Presidenti e i Presidenti PI delle Aree territoriali.

Sull'ammissibilità delle candidature a Presidente e Componente elettivo, nonché sulla sussistenza dei requisiti relativi alla proposta concernente la Squadra vota il Consiglio Direttivo, che dovrà riunirsi tra il 41° e il 50° giorno dall'avvio dell'intera procedura.

L'Assemblea elettiva vota il/i nominativo/i dei candidati a Presidente, unitamente al programma e alla proposta concernente la Squadra composta da eventuali Vice Presidenti e dai Presidenti PI delle Aree territoriali.

E' eletto Presidente il candidato che raccoglie la metà più uno dei voti espressi, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche; si computano, invece, le schede nulle.

Se alla prima votazione, nessun candidato raggiunge il quorum richiesto:

a) in caso di candidato unico, si sospende la votazione per l'elezione dei Componenti elettivi ed entro 10 giorni il Presidente in carica riavvia la procedura con riapertura delle sole candidature a Presidente che dovranno pervenire nei successivi 10 giorni unitamente al programma. L'Assemblea elettiva dovrà tenersi entro 30 giorni dalla precedente adunanza, previo Consiglio Direttivo per la verifica dell'ammissibilità delle candidature a Presidente e Squadra.

b) in caso di due candidati, si ripete la votazione nella stessa riunione. Se entrambi non raggiungono il quorum minimo, si torna alla procedura indicata nel punto a).

c) in caso di tre candidati, si va al ballottaggio tra i due candidati più votati nel primo scrutinio; se entrambi non raggiungono il quorum minimo, si torna alla procedura indicata nel punto a).

d) in caso di parità tra voti favorevoli e contrari ovvero tra due candidati, si ripete immediatamente la votazione; in caso di ulteriore risultato di parità, si convoca una nuova riunione per la ripetizione della votazione; alla terza votazione, laddove non sia realizzato il quorum necessario o in presenza di un nuovo esito di parità, si riavvia l'intera procedura elettiva.

In Assemblea, la scheda di votazione deve recare l'espressione di voto per eleggere il Presidente e la sua Squadra "a pacchetto" e contestualmente approvare il programma di attività ed eventuali deleghe.

In caso di candidato unico, pertanto, la scheda indica la scelta di approvazione/non approvazione della proposta del candidato. In caso di più candidati, essa riporta i loro nominativi in ordine alfabetico.

Nel corso dell'Assemblea elettiva non è ammessa, in ogni caso, la presentazione diretta di candidature che non siano state preliminarmente votate dal Consiglio Direttivo.

In caso di mancato raggiungimento del quorum deliberativo dell'Assemblea elettiva, le candidature dichiarate ammesse non si intendono respinte. E' tuttavia necessaria la convocazione di una nuova Assemblea e solo dopo due ulteriori riunioni andate deserte, occorre riavviare l'intera procedura elettiva.

Lo scrutinio concernente l'elezione dei Componenti elettivi di Consiglio Direttivo può avvenire solo dopo che il nuovo Presidente è proclamato eletto.

Nel caso in cui nel corso della riunione non si arrivi all'elezione del Presidente, la votazione concernente l'elezione dei componenti elettivi va effettuata in una successiva riunione.

L'Assemblea elettiva vota sulla lista dei candidati a Componenti elettivi, i cui nominativi sono riportati nella scheda di votazione in ordine alfabetico.

Ciascun socio può esprimere un numero di preferenze limitato ai 2/3 dei seggi disponibili.

Risultano eletti coloro che avranno raggiunto il maggior numero di voti, tenuto conto che per ciascuna Area territoriale deve figurare almeno un Componente. L'elenco dei Componenti eletti è riportato secondo l'ordine dei voti conseguiti e la provenienza territoriale.

In particolare, ai fini della individuazione del 14° Componente elettivo, in caso di parità fra due o più candidati, si procede al ballottaggio fra i concorrenti.

### **Art. 9 – Norme generali**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applica lo Statuto dell'Associazione e il relativo Regolamento di attuazione.

Il possesso dei requisiti per l'appartenenza al perimetro Piccola Industria e per l'accesso alle cariche è accertato, sulla base della dichiarazione dell'impresa associata - mediante autocertificazione - in ogni occasione in cui venga richiesto.

In caso di candidatura alle cariche associative, il possesso dei requisiti deve sussistere al momento della candidatura e per tutto il periodo di permanenza in carica. A questo scopo, l'impresa associata è tenuta alle eventuali comunicazioni di variazione.

Le verifiche preventive di livello tecnico-organizzativo su riconducibilità al perimetro di appartenenza, così come definito dall'articolo 1 del presente Regolamento, su possesso dei requisiti per l'assunzione e il mantenimento delle cariche associative, nonché su sussistenza dei requisiti qualitativi previsti dal Codice etico e dei valori associativi (trasparenza, integrità, solidità, affidabilità, non adesione ad Associazioni concorrenti) sono effettuate dagli Uffici dell'Associazione.

### **NORMA TRANSITORIA**

Il presente Regolamento entra in vigore con l'avvenuta ratifica da parte del Consiglio Generale di Unindustria - da effettuare entro febbraio 2016 - del documento approvato dall'Assemblea del Comitato Piccola Industria.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, trovano applicazione le norme dello Statuto dell'Associazione e del relativo Regolamento di attuazione.

Per il rinnovo delle cariche associative da effettuare entro maggio 2016, ai fini dell'osservanza della procedura elettiva, come Comitati PI territoriali si intendono i Consigli Direttivi territoriali in carica. Per l'Area territoriale di Roma, il relativo Comitato PI è costituito dai Componenti del Consiglio Direttivo PI provenienti da quel territorio.